

## Massima numero 162 del 02 dicembre 2020

**L'Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Eurocostruzioni Group Soc. Coop – Lavori di pavimentazione del tratto di Corso Mazzini, tra viale Trieste, corso Umberto e piazza XX Settembre, a sostegno della musealizzazione e valorizzazione del Museo all'aperto Bilotti – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 1.126.895,39 – S.A.: Comune di Cosenza**

**Riferimenti normativi:** Art. 45, comma 2, lett. c) e art. 48 del d.lgs. n. 50/2016; Art. 95, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011

**Parole chiave:** Consorzi stabili – Consorziata esecutrice dei lavori – Interdittiva antimafia a carico del Consorzio stabile – Sostituzione della consorziata esecutrice nella titolarità del contratto d'appalto

Consorzi Stabili - Consorziata esecutrice dei lavori - Interdittiva antimafia a carico del Consorzio stabile sopraggiunta in fase di esecuzione – Richiesta della consorziata esecutrice di affidamento diretto dei lavori – Limiti all'operatività del c.d. cumulo alla rinfusa – Possesso della richiesta attestazione SOA da parte della consorziata – Condizione necessaria per acquisire la titolarità del contratto d'appalto – Presupposti per la sostituzione del Consorzio stabile colpito da interdittiva antimafia

L'assenza ab origine dell'attestazione SOA per la specifica categoria e classifica richieste per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento non consente alla società consorziata di sostituirsi al Consorzio stabile, originariamente aggiudicatario, ma successivamente colpito da interdittiva antimafia, quale parte del contratto di appalto e quindi di assumere in proprio l'esecuzione dello stesso stante i limiti posti dalla disciplina normativa vigente in materia, che, essendo derogatoria rispetto al principio generale dell'immodificabilità soggettiva dei partecipanti, non può che essere di stretta interpretazione e dunque ammettersi nei soli casi tassativi espressamente previsti.